

DELIBERAZIONE 23 LUGLIO 2026

265/2026/R/GAS

CONFERMA DELLE DISPOSIZIONI MINIME, DI CUI AL PUNTO 3. DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 75/2026/R/GAS, IN MATERIA DI RETI INTERNE D'UTENZA DEL GAS NATURALE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1396^a riunione del 23 luglio 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, come emendata dalla Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: direttiva 2024/1788) relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 459/2017 della Commissione del 16 marzo 2017;
- il regolamento (UE) 460/2017 della Commissione del 16 marzo 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- lo schema di decreto legislativo, recante “Attuazione della direttiva 2024/1788/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE” (di seguito: schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2024/1788/UE);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, recante “rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale”;

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, 138/04;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2022, 541/2022/R/gas e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2024, 482/2024/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2025, 328/2025/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 360/2025/R/gas (di seguito: deliberazione 360/2025/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 384/2025/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2026, 75/2026/R/gas (di seguito: 75/2026/R/gas);
- il Codice di Rete della società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) come da ultimo approvato (di seguito: Codice di Rete);
- le sentenze della Corte di Giustizia 22 maggio 2008, C-439/06 e 28 novembre 2018, C-263/17, C-273/17 e la giurisprudenza ivi richiamata;
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) (prot. Autorità n. 71232 del 17 ottobre 2025);
- la comunicazione di CSEA (prot. Autorità 8160 del 4 febbraio 2026).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 75/2026/R/gas l'Autorità ha disposto un censimento delle reti interne d'utenza (RIU) gas, stante la necessità di identificarne correttamente le tipologie, la diffusione e le caratteristiche onde valutare le effettive specificità che le caratterizzano ivi incluse le relative esigenze di tutela;
- a tal fine, è stato previsto che le imprese di trasporto: (i) effettuino una ricognizione delle configurazioni impiantistiche sottostanti ai punti di riconsegna della propria rete di trasporto sulla base di un questionario predisposto e pubblicato sul proprio sito da Snam Rete Gas, previa approvazione del Direttore della Direzione Mercati Energia dell'Autorità e del Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia, (ii) trasmettano all'Autorità una relazione informativa recante gli esiti di tale attività ricognitiva.

CONSIDERATO CHE:

- le motivazioni alla base dell'intervento derivano da segnalazioni relative a punti di riconsegna della rete di trasporto classificate dall'impresa di trasporto a servizio di un cliente diretto, ma che, in realtà, sottendono una RIU che alimenta una pluralità di clienti finali; tali segnalazioni lamentano criticità per aspetti connessi (i) alla misurazione dei prelievi, in assenza dell'esatta identificazione del gestore responsabile della rete sottesa al punto di riconsegna della rete di trasporto, (ii) alla gestione della morosità di clienti finali, nonché (iii) alla disciplina dei servizi di ultima istanza, con possibili risvolti sugli ambiti di *settlement* e di bilanciamento della rete di trasporto;
- inoltre, l'Autorità ha acquisito informazioni in merito all'eventuale esistenza di configurazioni impiantistiche che sono qualificate dall'impresa di trasporto come allacciamento ad altra rete, per le quali però - non essendo esse in regime di affidamento di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 164/00 - il relativo gestore sembrerebbe non applicare ai propri utenti le componenti previste dalla regolazione dell'Autorità a copertura degli oneri generali afferenti al sistema gas (componenti *RE*, *GS*, *UG2* e *UG3*), determinando così una riduzione del relativo gettito, nonché una disparità di trattamento tra clienti (ai quali, in ultima istanza, il costo degli oneri è scaricato dagli utenti della rete); nell'ambito del censimento sopra richiamato è prevista l'individuazione dei punti di riconsegna della rete di trasporto che sottendono reti appartenenti anche a questa configurazione;
- con la deliberazione 75/2026/R/gas, alla quale integralmente si rinvia, l'Autorità ha ampiamente motivato come tutte le reti, indipendentemente dal titolo in base al quale sono state sviluppate (sia essa normativa speciale, sia anche solo accordi privati), sono egualmente sottoposte alla regolazione dell'Autorità, adottata o da adottare ai sensi del decreto legislativo 164/00 (in particolare, degli articoli 16, 8, 23 e 24) e della legge 481/95, e che le suddette configurazioni impiantistiche possano risultare affini a quelle che, nel settore elettrico, ricadono oggi nell'ambito della disciplina afferente ai sistemi di distribuzione chiusi (di seguito: SDC); l'articolo 48 della direttiva 2024/1788 riconosce agli Stati membri la facoltà di prevedere, anche per i SDC del settore del gas naturale (di seguito: SDC gas), una regolazione speciale;
- l'articolo 13 dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2024/1788/UE prevede modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 164/00, aggiornando la disciplina dell'attività di distribuzione di gas naturale, ampliando i compiti attribuiti ai gestori della rete di distribuzione del gas ed attribuendo all'Autorità l'incarico di disciplinare i sistemi di distribuzione chiusi.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- al fine di assicurare certezza nei rapporti giuridici e realizzare tempestivamente una prima tutela rispetto alla pluralità di esigenze segnalate, nelle more del completamento del censimento, nonché della definizione d'una successiva

regolazione organica delle predette RIU gas, anche in esito al prossimo recepimento, da parte del legislatore nazionale, dell'articolo 48 della direttiva 2024/1788 in tema di SDC gas, l'Autorità ha ritenuto opportuno definire, in via transitoria, una disciplina minima funzionale alla corretta gestione delle predette configurazioni impiantistiche nel caso in cui il gestore non stia già applicando, per i profili da essa considerati, la vigente regolazione dei servizi di distribuzione o di trasporto;

- pertanto, con la deliberazione 75/2026/R/gas, al punto 3., l'Autorità ha adottato le seguenti disposizioni minime:
 - a. il gestore della RIU gas è, in mancanza di altra indicazione ricevuta, o altro elemento a disposizione, il soggetto titolare dell'impianto sotteso al punto di riconsegna noto all'impresa di trasporto;
 - b. il gestore della RIU gas garantisce la disalimentazione dei punti di riconsegna della rete gestita che si trovino senza fornitore secondo la disciplina dei servizi di ultima istanza di cui al TIVG, nonché la rilevazione delle misure del gas ivi prelevato ai fini della corretta allocazione del gas prelevato ai punti di riconsegna della rete di trasporto;
 - c. il gestore della rete RIU gas assicura l'attivazione dei servizi di ultima istanza per i clienti che si trovino senza fornitore o utente del bilanciamento, provvedendovi secondo la regolazione vigente o per il tramite dell'impresa di trasporto, secondo procedure da quest'ultima stabilite in coerenza con l'articolo 3 della deliberazione 360/2025/R/gas;
 - d. il gestore della RIU gas deve comunicare ogni mese, all'impresa di trasporto, i dati relativi a eventuali imprese gasivore allacciate alla rete e le relative misure del gas prelevato dai medesimi clienti;
 - e. in deroga alla disciplina tariffaria del servizio di trasporto, l'impresa di trasporto applica ai propri utenti, che hanno conferito capacità presso i punti di riconsegna classificati come punti interconnessi con rete di distribuzione che alimentano RIU gas, anche le componenti a copertura degli oneri generali afferenti al sistema del gas naturale RE_T , GS_T , $UG3_T$, eventualmente decurtando l'importo della componente RE_T dell'agevolazione dovuta a eventuali imprese gasivore allacciate alla medesima RIU;
- data l'incompatibilità dell'adozione tempestiva di tali regole minime - necessarie per assicurare le finalità di tutela sottese - con lo svolgimento d'una consultazione preventiva, l'Autorità ha ritenuto necessario tutelare le esigenze partecipative dei soggetti interessati mediante una consultazione successiva all'emanazione della deliberazione 75/2026/R/gas - ai sensi del comma 5.2 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A - in esito alla quale confermare oppure modificare le previsioni di cui al punto 3. della medesima deliberazione sopra riportate.

CONSIDERATO CHE:

- dalla consultazione è emerso un generale apprezzamento per l'intervento e l'auspicio che l'Autorità proceda tempestivamente ad una regolazione di maggior

dettaglio; è stata condivisa l'individuazione del soggetto gestore della RIU nel soggetto titolare dell'impianto sotteso al punto di riconsegna della rete di trasporto in mancanza di altra indicazione ricevuta, o altro elemento a disposizione ed è stato richiesto di prevedere, per tale soggetto responsabile della RIU gas, l'obbligo di comunicare, all'impresa di trasporto cui è connessa, qualsiasi variazione intervenuta nella gestione del medesimo punto di riconsegna e/o degli impianti ad esso sottesi;

- sono, peraltro, emerse alcune esigenze di chiarimento, o di affinamento della regolazione transitoria, riassumibili in quattro diversi ordini di considerazioni;
- in primo luogo, in relazione alle disposizioni minime, la quasi totalità dei soggetti intervenuti ha richiesto la definizione di procedure operative che regolino in maniera chiara e coordinata i flussi informativi e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti;
- al riguardo, è il caso di ricordare che la finalità delle disposizioni minime adottate con la deliberazione 75/2026/R/gas è quella di fissare, nelle more d'una regolazione organica della gestione delle RIU gas, alcune previsioni minime funzionali alla corretta gestione delle predette configurazioni impiantistiche nel caso in cui il gestore non stia già applicando, per i profili da essa considerati, la regolazione dell'Autorità; tali previsioni minime, peraltro, sono ricavabili, per generalizzazione, da (risultando coerenti con) la vigente regolazione dei servizi di distribuzione o di trasporto;
- conseguentemente, è rimessa all'autonomia, e alla connessa responsabilità, del gestore della configurazione impiantistica in esame assicurare l'attuazione delle previsioni minime, che dovrà provvedervi con la dovuta diligenza; a tal fine, quindi, il gestore della rete dispone d'una adeguata flessibilità nel definire le procedure di dettaglio rispetto alle specifiche esigenze del caso di specie e, ovviamente, può sempre attenersi a quanto già disciplinato dalla regolazione dell'Autorità per i profili considerati, nonché a quanto previsto dal Codice di Rete, garantendo la partecipazione dei soggetti interessati, assicurando trasparenza e non discriminazione;
- in secondo luogo, alcuni soggetti partecipanti alla consultazione hanno manifestato l'esigenza che alcune specifiche configurazioni impiantistiche siano escluse dall'applicazione del punto 3. della deliberazione 75/2026/R/gas; tra queste rilevano, in particolare, infrastrutture sottese a un punto di riconsegna della rete di trasporto, le quali alimentano una pluralità di impianti di consumo tutti però nella titolarità del medesimo cliente finale;
- a quest'ultimo riguardo, deve chiarirsi che, trattandosi comunque d'un medesimo cliente finale - ossia del soggetto che acquista gas naturale per uso proprio - sebbene quest'ultimo disponga d'una pluralità di impianti di consumo sottesi al medesimo punto di riconsegna della rete di trasporto, in tale caso specifico, non si pongono le urgenti esigenze di tutela che hanno giustificato l'adozione delle richiamate disposizioni minime, almeno per quanto concerne gli aspetti attinenti al mercato;

- conseguentemente, con riferimento, a tali ultimi profili, nelle more del procedimento per la regolazione organica delle RIU gas, può risultare sproporzionato applicare la suddetta regolazione anche nelle casistiche evidenziate: esse potranno essere disciplinate nella successiva regolazione delle RIU gas ma, per ora, potrebbero essere trattate come un cliente finale direttamente connesso alla rete di trasporto; ovviamente, qualora il cliente finale dovesse cedere alcuni degli impianti, o comunque dovessero sopravvenire operazioni commerciali per cui la configurazione impiantistica in esame dovesse fornire impianti di consumo nella titolarità d'una pluralità di clienti finali, allora dovrebbe farsi applicare, da tale momento, la disciplina transitoria di cui al punto 3. della deliberazione 75/2026/R/gas;
- in terzo luogo, è stato evidenziato che, allo stato dell'arte, l'utente del bilanciamento, pur non essendo generalmente il titolare dell'impianto di consumo sotteso al punto di riconsegna, è spesso l'unico soggetto abilitato alla comunicazione dei dati di misura verso l'impresa di trasporto; tale aspetto può ostacolare la corretta attuazione alle disposizioni minime che richiedono uno scambio di informazioni e di dati tra l'impresa di trasporto e il gestore della RIU gas, ad esempio, sia con riferimento alle informazioni relative alle imprese gasivore allacciate alle RIU, sia con riferimento ai relativi dati di misura;
- effettivamente, non sono state ancora codificate modalità e tempistiche funzionali ad assicurare tale scambio di informazioni e di dati, che invece sono essenziali per il corretto adempimento di alcune delle disposizioni minime previste dal punto 3. della deliberazione 75/2026/R/gas;
- inoltre, in tema di fatturazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri del sistema del gas, una impresa di trasporto ha rilevato l'impossibilità di adempiere da subito a quanto previsto dalle disposizioni minime, non conoscendo ancora gli esiti del censimento e la necessità di implementare adeguamenti dei sistemi informativi con evolutive, che sarebbero comunque transitorie, in attesa che venga definita una successiva regolazione organica delle RIU;
- quest'ultima osservazione fa emergere l'esigenza di specificare, onde anche evitare che le componenti tariffarie vengano applicate due volte, che la disposizione di cui al punto 3., lettera e), della deliberazione 75/2026/R/gas concerne i casi di punti di riconsegna classificati come punti di riconsegna della rete di trasporto interconnessi con rete di distribuzione che alimentano RIU gas - per le quali il gestore non stia già applicando le componenti aggiuntive del servizio di distribuzione corrispondenti alle componenti RE_T , GS_T , $UG3_T$ - che emergeranno dal censimento condotto dalle imprese di trasporto;
- l'applicazione delle componenti di cui al punto 3., lettera e), della deliberazione 75/2026/R/gas da parte delle imprese di trasporto sarà, pertanto, a valere dalla data di trasmissione alle medesime imprese della predetta deliberazione, anche se le attività materiali di riscossione dovessero essere eseguite successivamente a tale data. Restano fermi i recuperi degli oneri di sistema eventualmente non versati per periodo precedenti secondo modalità da definire.

RITENUTO CHE:

- nelle more del completamento del censimento delle RIU gas e della definizione di una regolazione organica in materia, sia necessario fissare regole e principi utili ad orientare il comportamento del gestore della RIU gas a tutela delle esigenze emerse, confermando le disposizioni minime di cui al punto 3. della deliberazione 75/2026/R/gas;
- sia, peraltro, opportuno chiarire che le disposizioni minime non trovino applicazione qualora a un punto di prelievo siano connessi una pluralità di impianti di consumo nella titolarità del medesimo cliente finale; in tale caso, il punto di riconsegna della rete di trasporto dovrà essere temporaneamente considerato come un punto nella titolarità d'un cliente finale direttamente allacciato alla rete;
- al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni minime di cui al punto 3. della deliberazione 75/2026/R/gas, come sopra confermate, sia opportuno porre in capo all'impresa di trasporto il compito di definire, se necessario, le procedure funzionali agli scambi di informazioni e dati individuati da tali disposizioni minime tra la medesima impresa e il gestore della RIU gas; quest'ultimo è, altresì, tenuto ad informare tempestivamente l'impresa di trasporto circa qualsiasi variazione intervenuta, affinché sia sempre possibile individuare il soggetto responsabile delle allocazioni e dell'attivazione dei servizi di ultima istanza;
- sia opportuno, infine, specificare che quanto previsto al punto 3., lettera e), della deliberazione 75/2026/R/gas si applica ai punti di riconsegna classificati come punti interconnessi con rete di distribuzione che alimentano RIU gas come evidenziate dal censimento e per le quali il gestore non stia già attuando la vigente regolazione in materia; resta fermo che le imprese di trasporto sono tenute a riportare con dettaglio gli esiti del censimento nella relazione informativa da trasmettere all'Autorità ai sensi del punto 2., lettera b), della deliberazione 75/2026/R/gas, specificando anche i soggetti che non hanno correttamente compilato il questionario, non fornendo tutte le informazioni richieste

DELIBERA

1. di confermare le disposizioni minime previste al punto 3. della deliberazione 75/2026/R/gas, con riferimento a RIU gas che non siano già gestite in conformità alla vigente regolazione dei servizi di distribuzione o di trasporto dell'Autorità relativamente ai profili considerati dalla sopracitata deliberazione;
2. di prevedere che, al fine di assicurare l'effettiva applicazione delle disposizioni minime di cui al punto 1., le imprese di trasporto definiscano, se necessario, le procedure funzionali agli scambi di informazioni e dati utili con i gestori delle RIU;

3. di prevedere che il gestore della RIU informi tempestivamente l'impresa di trasporto, alla quale la rete è interconnessa, circa qualsiasi variazione di quanto dichiarato nell'ambito del censimento;
4. di precisare che le disposizioni del punto 3., lettera e), della deliberazione 75/2026/R/gas si applicano ai punti di riconsegna classificati come punti di riconsegna della rete di trasporto interconnessi con rete di distribuzione che alimentano RIU gas per le quali il gestore non stia già applicando le componenti aggiuntive del servizio di distribuzione corrispondenti alle componenti RE_T , GS_T , $UG3_T$ e che emergeranno dal censimento; l'elenco dei punti di riconsegna così individuati è riportato nella relazione informativa da trasmettere all'Autorità ai sensi del punto 2., lettera b), della deliberazione 75/2026/R/gas;
5. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese di trasporto per i seguiti di competenza;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua